

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 19 maggio 2016

D.G. Agricoltura

D.d.u.o. 16 maggio 2016 - n. 4282
Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. Proroga presentazione domande di aiuto o di pagamento per le misure a superficie - Anno 2016

 IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA,
SVILUPPO RURALE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVE

Visti:

- il regolamento (CEE) n. 2080/1992 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo;
- il regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale;
- il regolamento (CEE) n. 1257/1999 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga alcuni regolamenti, ed in particolare gli artt. 22 e 31;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), in particolare l'art. 39 «Pagamenti agro-ambientali», l'art. 43 «Imboschimento di terreni agricoli», l'art. 45 «Imboschimento di superfici non agricole»;
- il regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare l'art. 28 «Pagamenti agro-climatico-ambientali», l'art. 29 «Agricoltura Biologica», l'art. 31 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»;
- il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità»;
- il regolamento di esecuzione UE n. 761/2016 della Commissione del 13 maggio 2016 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2016;
- il decreto n. 3205 del 14 maggio 2016 Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2016;

Considerato che:

- il regolamento CEE n. 2078/1992 è stato applicato in Regione Lombardia con due Programmi attuativi:
 - Programma pluriennale 1994 - 1996, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione del 20 maggio 1994, modificata con decisione del 15 febbraio 1995;

- Programma pluriennale 1998 - 1999, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione del 10 marzo 1999;

- il regolamento CEE n. 2080/1992 è stato applicato in Regione Lombardia con due Programmi attuativi:

- programma pluriennale 1994 - 1996, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione del 20 maggio 1994, modificata con decisione del 15 febbraio 1995;

- programma pluriennale 1998 - 1999, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione del 10 marzo 1999;

Richiamate le seguenti Decisioni:

- Decisione della Commissione n. C(2000)2669 del 15 settembre 2000, recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale nella Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2000 - 2006, così come modificata dalle Decisioni Comunitarie n. C(2000)3889 del 19 dicembre 2000 e n. C(2002)3496 dell'11 ottobre 2002, che ha approvato, tra l'altro, la Misura F (2.6) «Pagamenti agroambientali» e la Misura H (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole»;
- Decisione della Commissione n. C(2007)4663 del 16 ottobre 2007 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007 - 2013 così come da ultimo modificato con Decisione della Commissione Europea n. C(2011)3621 del 24 maggio 2011, che ha approvato, tra l'altro, la Misura 214 «Pagamenti agroambientali», la Misura 221 «Imboschimento di terreni agricoli» e la Misura 223 «Imboschimento di terreni non agricoli»;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015)4931 del 15 luglio 2015, che ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia, che ha approvato, tra l'altro, la Sottomisura 10.1 «Pagamenti agro-climatico-ambientali», la Misura 11 «Agricoltura Biologica»; la Sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane»;

Visti i seguenti Decreti di approvazione delle disposizioni attuative relative alle Misure a superficie dello sviluppo rurale per l'anno 2016, ed in particolare:

- decreto n. 2232 del 24 marzo 2016 «Modifiche ed integrazioni al decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 11389 del 16 dicembre 2015» che modifica il decreto n. 11389 del 16 dicembre 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Approvazione del bando anno 2016 per la misura 10 - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»;
- decreto n. 2300 del 30 marzo 2016 «Modifiche ed integrazioni al decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 11414 del 16 dicembre 2015» che modifica il Decreto n. 11414 del 16 dicembre 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Approvazione del bando anno 2016 per la Misura 11 Agricoltura biologica»;
- decreto n. 3472 del 20 aprile 2016 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Rettifica del decreto n. 2992 del 4 aprile 2016 di approvazione del bando 2016 dell'Operazione 13.1.01 Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» che modifica il decreto n. 2992 del 4 aprile 2016 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Approvazione del bando 2016 dell'Operazione 13.1.01 Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna»;
- decreto n. 3426 del 19 aprile 2016 «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Misura 214 Pagamenti agroambientali. Approvazione delle disposizioni attuative per l'anno 2016»;
- decreto n. 3470 del 20 aprile 2016 «deg. CE n. 1698/2005. Modalità di presentazione delle domande di pagamento delle Misure 221 e 223 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 e relativi controlli, modifiche ed integrazione ai decreti n. 1472/2008 e n. 187/2009 e loro successive modifiche ed integrazioni - Anno 2016 e successivi»;
- decreto n. 3471 del 20 aprile 2016 «deg. CEE n. 2080/1992 - deg. CE n. 1257/1999. Modifiche e integrazioni alle modalità di presentazione delle domande di pagamento del deg. CEE n. 2080/1992 e della misura h (2.8) del Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006, approvate con decreto n. 3928/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento e ai codici di

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 19 maggio 2016

coltura ammissibili»;

- decreto n. 3622 del 27 aprile 2016 «reg. CEE n. 2078/1992 - reg. CE n. 1257/1999. Modifiche e integrazioni alle modalità di presentazione delle domande di pagamento del Reg. CEE n. 2078/1992 (misura F) e della misura F (2.6) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, approvate con decreto n. 5762/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni»;

Visto in particolare il Regolamento di esecuzione UE n. 761/2016, che per il 2016, modifica il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento dal 15 maggio (art. 13, comma 1 Reg. UE n. 809/2014) al 15 giugno 2016;

Dato atto che il citato reg. UE 761/2016 dispone altresì che in deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del reg UE 809/2014, qualora gli Stati membri si avvalgano della deroga suddetta, le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento devono essere comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 15 giugno 2016;

Dato altresì atto che il decreto MIPAAF n. 3205 del 14 maggio 2016 dà attuazione, a livello nazionale, al sopra citato reg. UE n. regolamento di esecuzione UE n. 761/2016;

Considerato che il suddetto decreto ministeriale n. 3205/2016 stabilisce che per l'anno 2016, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale possono posticipare, fino al 15 giugno 2016, il termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti per la superficie corrispondente e per le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2 del regolamento n. 1306/2013;

Ritenuto opportuno avvalersi della proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e delle domande di pagamento relative alle misure a superficie dello sviluppo rurale, così come previsto dalle sopra citate disposizioni;

Ritenuto pertanto necessario modificare le disposizioni attuative, per quanto riguarda le tempistiche relative alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento per l'anno 2016 riferite alle seguenti misure:

- Misura 2078/1992,
- Misura 2080/1992,
- Misure relative al PSR 2000 - 2006 (Misura F, Misura H),
- Misure relative al PSR 2007 - 2013 (Misura 214, Misura 221 e Misura 223),
- Misure relative al PSR 2014 - 2020 (Misura 10, Misura 11, Misura 13),

così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto inoltre di stabilire che, eventuali future modifiche concernenti le date di apertura e di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento, nonché i codici coltura ammissibili, per le domande medesime, saranno resi noti tramite «comunicato regionale» da pubblicarsi sul BURL e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura;

Vista la l.r.n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della UO «Programmazione Comunitaria, Sviluppo Rurale e Semplificazione amministrativa» individuate dalla d.g.r. X/3839 del 14 luglio 2015 e dalla d.g.r.n. 5112 del 29 aprile 2016;

DECRETA

1. di modificare il termine per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento previste dalle disposizioni attuative approvate con i seguenti decreti:

- decreto n. 2232 del 24 marzo 2016 «Modifiche ed integrazioni al decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 11389 del 16 dicembre 2015» che modifica il Decreto n. 11389 del 16 dicembre 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Approvazione del bando anno 2016 per la misura 10 - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»;
- decreto n. 2300 del 30 marzo 2016 «Modifiche ed integrazioni al decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 11414 del 16 dicembre 2015» che modifica il decreto n. 11414 del 16 dicembre 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Approvazione del bando anno 2016 per la Misura 11 Agricoltura biologica»;
- decreto n. 3472 del 20 aprile 2016 «Programma di Sviluppo

Rurale 2014-2020. Rettifica del decreto n. 2992 del 4 aprile 2016 di approvazione del bando 2016 dell'Operazione 13.1.01 Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna» che modifica il Decreto n. 2992 del 4 aprile 2016 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Approvazione del bando 2016 dell'Operazione 13.1.01 Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna»;

- decreto n. 3426 del 19 aprile 2016 «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Misura 214 Pagamenti agroambientali. Approvazione delle disposizioni attuative per l'anno 2016»;
- decreto n. 3470 del 20 aprile 2016 «reg. CE n. 1698/2005. Modalità di presentazione delle domande di pagamento delle Misure 221 e 223 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 e relativi controlli, modifiche ed integrazioni ai decreti n. 1472/2008 e n. 187/2009 e loro successive modifiche ed integrazioni - Anno 2016 e successivi»;
- decreto n. 3471 del 20 aprile 2016 «reg. CEE n. 2080/1992 - reg. CE n. 1257/1999. Modifiche e integrazioni alle modalità di presentazione delle domande di pagamento del Reg. CEE n. 2080/1992 e della misura h (2.8) del Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006, approvate con decreto n. 3928/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento e ai codici di coltura ammissibili»;
- decreto n. 3622 del 27 aprile 2016 «reg. CEE n. 2078/1992 - reg. CE n. 1257/1999. Modifiche e integrazioni alle modalità di presentazione delle domande di pagamento del reg. CEE n. 2078/1992 (misura F) e della misura F (2.6) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, approvate con decreto n. 5762/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni»;

così come riportato all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel sito internet della Direzione Generale Agricoltura e della Programmazione Europea.

Il dirigente
Pietro Buonanno

MISURA REG. UE N. 2078/92 E MISURA F - PSR 2000-2006	
Disposizioni attuative Reg. UE n. 2078/92 e Misura F PSR 2000-2006 Decreto n. 3622 del 27 aprile 2016	Disposizioni attuative Reg. UE n. 2078/92 e Misura F PSR 2000-2006 Testo modificato
<p>5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento</p> <p>La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'anno 2016, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento. - per gli anni successivi al 2016 a partire dal 15 marzo di ogni anno. <p>Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è il 16 maggio 2016.</p>	<p>5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento</p> <p>La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'anno 2016, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento. - per gli anni successivi al 2016 a partire dal 15 marzo di ogni anno. <p>Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è il 15 giugno 2016.</p>
<p>5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda</p> <p>Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente. <p>Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016.</p>	<p>5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda</p> <p>Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente. <p>Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è l'11 luglio 2016.</p>
<p>5.2.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</p> <p>Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda di pagamento già presentata entro il termine del 15 maggio di ogni anno, al fine di modificare le superfici rispetto alla domanda che intende correggere.</p> <p>La scadenza per la presentazione elettronica di tali domande di modifica è il 31 maggio di ogni anno, come previsto dal sopra citato regolamento.</p> <p>L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>	<p>Stralciato</p>
<p>5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 3 del Reg. UE n. 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio di ogni anno, comporta una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile per ogni giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno di ogni anno. Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016.</p> <p>L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>	<p>5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</p> <p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014, oltre il termine del 15 giugno 2016, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all'11 luglio 2016; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine dell'11 luglio 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di pagamento, sono irricevibili.</p> <p>L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>

MISURA REG. UE N. 2080/92 E MISURA H - PSR 2000-2006	
Disposizioni attuative Reg. UE n. 2080/92 e Misura H PSR 2000-2006 Decreto n. 3471 del 20 aprile 2016	Disposizioni attuative Reg. UE n. 2080/92 e Misura H PSR 2000-2006 Testo modificato
<p>5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento</p> <p>La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'anno 2016, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento. - per gli anni successivi al 2016 a partire dal 15 marzo di ogni anno. <p>Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è il 16 maggio 2016.</p>	<p>5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento</p> <p>La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'anno 2016, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento. - per gli anni successivi al 2016 a partire dal 15 marzo di ogni anno. <p>Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è il 15 giugno 2016.</p>
<p>5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda</p> <p>Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente. <p>Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016.</p>	<p>5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda</p> <p>Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente. <p>Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è l'11 luglio 2016.</p>
<p>5.2.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</p> <p>Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda di pagamento già presentata entro il termine del 15 maggio di ogni anno, al fine di modificare le superfici rispetto alla domanda che intende correggere.</p> <p>La scadenza per la presentazione elettronica di tali domande di modifica è il 31 maggio di ogni anno, come previsto dal sopra citato regolamento.</p> <p>L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>	<p>Stralciato</p>
<p>5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 3 del Reg. UE n. 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio di ogni anno, comporta una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile per ogni giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno di ogni anno. Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016.</p> <p>L'invio della copia cartacea firmata della domanda deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>	<p>5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</p> <p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014, oltre il termine del 15 giugno 2016, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all'11 luglio 2016; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine dell'11 luglio 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di pagamento, sono irricevibili.</p> <p>L'invio della copia cartacea firmata della domanda deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 19 maggio 2016

MISURA 214 – PSR 2007-2013	
Disposizioni attuative Misura 214 Decreto n. 3426 del 19 aprile 2016	Disposizioni attuative Misura 214 Testo modificato
<p>5.1.1 Quando presentare le domande</p> <p>Nel 2016 devono essere presentate esclusivamente domande di pagamento da parte di coloro che sono stati ammessi ai benefici della Misura 214, azioni F, G, I ed M che abbiano impegni ancora in corso. Tale domanda è necessaria per ottenere il pagamento del premio.</p> <p>Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio 2016, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Come previsto dall'art. 12 del reg. (UE) n. 640/2014 nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è pertanto il 16 maggio 2016.</p> <p>Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art. 13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il ritardo sarà superiore a 25 giorni di calendario la domanda sarà irricevibile.</p> <p>Il termine ultimo per la presentazione delle domande elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016.</p> <p>Entro il termine ultimo di presentazione della domanda elettronica devono essere presentate le copie cartacee delle domande firmate dal richiedente, pena l'esclusione della domanda.</p>	<p>5.1.1 Quando presentare le domande</p> <p>Nel 2016 devono essere presentate esclusivamente domande di pagamento da parte di coloro che sono stati ammessi ai benefici della Misura 214, azioni F, G, I ed M che abbiano impegni ancora in corso. Tale domanda è necessaria per ottenere il pagamento del premio.</p> <p>Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio 2016, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Come previsto dall'art. 12 del reg. (UE) n. 640/2014 nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è pertanto il 15 giugno 2016.</p> <p>Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art. 13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il ritardo sarà superiore a 25 giorni di calendario la domanda sarà irricevibile.</p> <p>Il termine ultimo per la presentazione delle domande elettronica con riduzione è il 11 luglio 2016.</p> <p>Entro il termine ultimo di presentazione della domanda elettronica devono essere presentate le copie cartacee delle domande firmate dal richiedente, pena l'esclusione della domanda.</p>
<p>5.2.3.1 Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014</p> <p>Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 16 maggio 2016, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che si intende correggere. La scadenza per la presentazione elettronica di tali domande di modifica è il 31 maggio di ogni anno, come previsto dal sopra citato regolamento. L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>	<p>Stralciato</p>
<p>5.2.3.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2016 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2016.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento, sono irricevibili. L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>	<p>5.2.3.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014, oltre il termine del 15 giugno 2016, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all'11 luglio 2016; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine dell'11 luglio 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di pagamento, sono irricevibili. L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>
<p>11. Riepilogo tempistiche</p> <p>Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) n. 809/2014 Entro il 16 maggio 2016</p> <p>Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/05/2016, ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 Dal 17 maggio al 31 maggio 2016</p> <p>Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014 Dal 17 maggio al 10 giugno</p> <p>Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 Dall'1 al 10 giugno 2016</p>	<p>11. Riepilogo tempistiche</p> <p>Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) n. 809/2014 Entro il 15 giugno 2016</p> <p>Stralciato</p> <p>Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014 Dal 16 giugno 2016 all'11 luglio 2016</p> <p>Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 Dal 16 giugno 2016 all'11 luglio 2016</p>

MISURA 221 E MISURA 223 – PSR 2007-2013	
Disposizioni attuative Misure 221 e 223 Decreto n. 3470 del 20 aprile 2016	Disposizioni attuative Misure 221 e 223 Testo modificato
<p>5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento</p> <p>La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL:</p> <ul style="list-style-type: none"> per l'anno 2016, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento. per gli anni successivi al 2016 a partire dal 15 marzo di ogni anno. <p>Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è il 16 maggio 2016.</p>	<p>5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento</p> <p>La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL:</p> <ul style="list-style-type: none"> per l'anno 2016, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento. per gli anni successivi al 2016 a partire dal 15 marzo di ogni anno. <p>Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è il 15 giugno 2016.</p>
<p>5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda</p> <p>Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente. <p>Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016.</p>	<p>5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda</p> <p>Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente. <p>Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è l'11 luglio 2016.</p>
<p>5.2.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</p> <p>Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda di pagamento già presentata entro il termine del 15 maggio di ogni anno, al fine di modificare le superfici rispetto alla domanda che intende correggere.</p> <p>La scadenza per la presentazione elettronica di tali domande di modifica è il 31 maggio di ogni anno, come previsto dal sopra citato regolamento.</p> <p>L'invio della copia cartacea firmata della domanda di modifica deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>	<p>Stralciato</p>
<p>5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 3 del Reg. UE n. 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio di ogni anno, comporta una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile per ogni giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno di ogni anno. Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016.</p> <p>L'invio della copia cartacea firmata della domanda deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>	<p>5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</p> <p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014, oltre il termine del 15 giugno 2016, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all'11 luglio 2016; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine dell'11 luglio 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di pagamento, sono irricevibili.</p> <p>L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 19 maggio 2016

SOTTOMISURA 10.1 PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO - CLIMATICO - AMBIENTALI - PSR 2014-2020	
Disposizioni attuative Sottomisura 10.1 Decreto n. 2232 del 24 marzo 2016	Disposizioni attuative Sottomisura 10.1 Testo modificato
<p>5.2 Quando presentare la domanda di aiuto</p> <p>La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 5.4, a partire dal 31 marzo 2016 ed entro il 16 maggio 2016 come previsto dall'articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014.</p> <p>(...)</p> <p>Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016.</p>	<p>5.2 Quando presentare la domanda di aiuto</p> <p>La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 5.4, a partire dal 31 marzo 2016 ed entro il 15 giugno 2016 come previsto dall'articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014.</p> <p>(...)</p> <p>Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 11 luglio 2016.</p>
<p>5.5.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014</p> <p>Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 16 maggio 2016, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che si intende correggere.</p> <p>La scadenza per la presentazione delle domande di modifica è fissata al 31 maggio 2016, come previsto dal Regolamento sopraccitato.</p>	<p>Stralciato</p>
<p>5.5.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Ai sensi dell'art. 13, par.3 del reg. (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2016, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2016.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto, sono irricevibili.</p>	<p>5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</p> <p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014, oltre il termine del 15 giugno 2016, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all'11 luglio 2016; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine dell'11 luglio 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento, sono irricevibili.</p>
<p>13. Riepilogo tempistiche</p> <p>Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Entro il 16 maggio 2016</p>	<p>13. Riepilogo tempistiche</p> <p>Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Entro il 15 giugno 2016</p>
<p>Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/05/2016, ai sensi dell'art.15 del Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Dal 17 maggio al 31 maggio 2016</p>	<p>Stralciato</p>
<p>Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/05/2016, ai sensi dell'art.15 del Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Dal 17 maggio al 31 maggio 2016</p>	<p>Stralciato</p>
<p>Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014</p> <p>Dal 17 maggio al 10 giugno</p>	<p>Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014</p> <p>Dal 16 giugno 2016 all'11 luglio 2016</p>
<p>Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Dall'1 al 10 giugno 2016</p>	<p>Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Dal 16 giugno 2016 all'11 luglio 2016</p>

MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA - PSR 2014-2020	
Disposizioni attuative Misura 11 Decreto n. 2300 del 30 marzo 2016	Disposizioni attuative Misura 11 Testo modificato
<p>7.3 Quando presentare la domanda di aiuto e la domanda di pagamento</p> <p>La domanda di aiuto e la domanda di pagamento devono essere presentate esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 7.5, a partire dal 31 marzo 2016 ed entro il 16 maggio 2016 come previsto dall'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014 e dall'art. 12 del reg. (UE) n. 640/2014.</p> <p>(...)</p> <p>Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016.</p>	<p>7.3 Quando presentare la domanda di aiuto e la domanda di pagamento</p> <p>La domanda di aiuto e la domanda di pagamento devono essere presentate esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 7.5, a partire dal 31 marzo 2016 ed entro il 15 giugno 2016 come previsto dall'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014 e dall'art. 12 del reg. (UE) n. 640/2014.</p> <p>(...)</p> <p>Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è l'11 luglio 2016.</p>
<p>7.6.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014</p> <p>Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 16 maggio 2016, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che si intende correggere.</p> <p>La scadenza per la presentazione delle domande di modifica è fissata al 31 maggio 2016, come previsto dal Regolamento sopraccitato.</p>	<p>Stralciato</p>
<p>7.6.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Ai sensi dell'art. 13, par.3 del reg. (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2016, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2016.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto, sono irricevibili.</p>	<p>7.6.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014, oltre il termine del 15 giugno 2016, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all'11 luglio 2016; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine dell'11 luglio 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento, sono irricevibili.</p>
<p>15. Riepilogo tempistiche</p> <p>Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Entro il 16 maggio 2016</p> <p>Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/05/2016, ai sensi dell'art.15 del Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Dal 17 maggio al 31 maggio 2016</p> <p>Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014</p> <p>Dal 17 maggio al 10 giugno</p> <p>Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Dall'1 al 10 giugno 2016</p>	<p>15. Riepilogo tempistiche</p> <p>Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Entro il 15 giugno 2016</p> <p>Stralciato</p> <p>Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014</p> <p>Dal 16 giugno 2016 all'11 luglio 2016</p> <p>Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Dal 16 giugno 2016 all'11 luglio 2016</p>

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 19 maggio 2016

OPERAZIONE 13.1.01 INDENNITÀ COMPENSATIVA PER LE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA - PSR 2014-2020	
Disposizioni attuative Operazione 13.1.01 Decreto n. 3472 del 20 aprile 2016	Disposizioni attuative Operazione 13.1.01 Testo modificato
<p>7.1.1) Quando presentare la domanda</p> <p>La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via informatica dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente bando al 16 maggio 2016.</p>	<p>7.1.1) Quando presentare la domanda</p> <p>La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via informatica dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente bando al 15 giugno 2016.</p>
<p>7.1.2) Riduzione per presentazione tardiva della domanda</p> <p>Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno. <p>Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016.</p>	<p>7.1.2) Riduzione per presentazione tardiva della domanda</p> <p>Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile; • se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno. <p>Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è l'11 luglio 2016.</p>
<p>7.2.1) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014</p> <p>Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 16 maggio 2016, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che intende correggere.</p> <p>La domanda di modifica può essere presentata entro 31 maggio 2016, come previsto dal Regolamento sopracitato.</p>	<p>Stralciato</p>
<p>7.2.2) Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2016 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2016.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento, sono irricevibili.</p>	<p>7.2.2) Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014, oltre il termine del 15 giugno 2016, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all'11 luglio 2016; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine dell'11 luglio 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento, sono irricevibili</p>
<p>15. Riepilogo tempistiche</p> <p>Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Entro il 16 maggio 2016</p>	<p>15. Riepilogo tempistiche</p> <p>Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Entro il 15 giugno 2016</p>
<p>Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/05/2016, ai sensi dell'art.15 del Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Dal 17 maggio al 31 maggio 2016</p>	<p>Stralciato</p>
<p>Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014</p> <p>Dal 17 maggio al 10 giugno</p>	<p>Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014</p> <p>Dal 16 giugno 2016 all'11 luglio 2016</p>
<p>Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Dall'1 al 10 giugno 2016</p>	<p>Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</p> <p>Dal 16 giugno 2016 all'11 luglio 2016</p>